

TITOLO I
COSTITUZIONE
SCOPO E SEDE

ARTICOLO 1 - E' costituita l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia in sigla CONFAPI FVG; ne possono far parte le piccole e medie industrie, esercenti qualunque ramo di attività e di servizi, aventi sede nelle province della regione nelle quali potrà costituire Comitati provinciali.

L'Associazione è apartitica e senza scopi di lucro e si ispira a principi democratici.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - Confapi.

ARTICOLO 2 - L'Associazione ha sede legale in Udine, Viale Ungheria n. 28, e può istituire in altre località delegazioni, uffici o recapiti, sia permanenti che temporanei; può anche nominare fiduciari locali.

ARTICOLO 3 - L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- 1) assistere le aziende associate nel campo economico, tecnico, amministrativo, sociale, morale ed educativo;
- 2) promuovere lo sviluppo delle aziende e delle categorie e favorire la collaborazione (anche consortile) tra le aziende associate, le singole categorie, le altre Associazioni di categoria ed i Consorzi, ad ogni livello di rappresentatività;
- 3) assistere e rappresentare le aziende associate nella trattazione delle condizioni di lavoro del personale dipendente, stipulando accordi e contratti collettivi, cercando di prevenire le controversie ed adoperandosi per risolverle, quando insorte;
- 4) studiare e promuovere qualsiasi iniziativa avente per fine l'incremento ed il miglioramento della produzione anche mediante l'informazione agli imprenditori e ai loro collaboratori;
- 5) rappresentare le aziende associate nei confronti di qualsiasi organismo privato o pubblico, ad ogni livello;
- 6) designare i rappresentanti delle aziende associate e delle categorie industriali interessate in tutti gli Enti ed Organi in cui la rappresentanza sia prevista;
- 7) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che, di volta in volta, venissero deliberati dall'Assemblea; compiere quegli atti e svolgere quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini associativi;
- 8) promuovere al proprio interno il coordinamento:
 - delle categorie, costituendo apposite strutture organizzate;
 - dei giovani imprenditori, costituendo un apposito gruppo;

- delle imprenditrici, costituendo un apposito gruppo;
disciplinati dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale;
- 9) svolgere ogni altra azione che possa essere utile per la categoria; compresa l'attività editoriale e di formazione in generale, mediante anche l'utilizzo di fondi pubblici;

ARTICOLO 4 - L'Associazione, oltre a quanto previsto dall'art. 3, al fine di rappresentare e tutelare i propri Associati, si propone di:

- 1) agire per tutelare e promuovere in ogni sede le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali del Friuli Venezia Giulia con specifico riguardo ai vini, alla grappa e alle altre bevande spiritose, al prosciutto crudo, allo speck e salumi affumicati, alla gubana e dolci affini, al formaggio e alle produzioni ittiche d'acqua dolce e salata;
- 2) rappresentare e tutelare gli interessi delle Imprese associate specialmente nelle materie assegnate alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione Friuli - Venezia Giulia, sostenendo e promuovendo politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali etc.;
- 3) esprimere la volontà dell'imprenditoria della Regione nella formazione delle politiche a livello confederale;
- 4) partecipare alla formazione degli organi confederali;
- 5) promuovere e coordinare l'attuazione delle politiche comunitarie di interesse regionale e interregionale, in collaborazione con le altre Federazioni Regionali e Associazioni Regionali.

ARTICOLO 5 - Per il conseguimento delle finalità di cui sopra l'Associazione potrà possedere beni immobili, azioni, quote e partecipazioni in società, enti ed organismi che possano concorrere al raggiungimento delle generali finalità dell'Associazione. Ove richiesto o necessario, saranno intestati nella persona del Presidente pro-tempore dell'Associazione.

TITOLO II **ASSOCIATI**

ARTICOLO 6 - Sono associate le piccole e medie imprese che svolgono un'attività diretta alla produzione di beni con una organizzazione di tipo industriale o quelle che svolgono un'attività diretta alla produzione di servizi strumentali all'industria purché, in entrambi i casi, abbiano la sede, gli stabilimenti, i cantieri, le filiali, i depositi o un sostanziale collegamento con il territorio di operatività dell'associazione. Possono essere altresì associate, previa delibera del Consiglio Generale, altre categorie di soggetti imprenditoriali che non possiedano tutte le caratteristiche di cui al primo comma.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Generale, può rappresentare altresì soggetti senza le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 7 - Sulle domande di ammissione presentate dalle aziende decide il Consiglio Generale.

Con l'iscrizione il socio è impegnato per l'anno solare in corso e sino alla fine dell'anno successivo.

In caso di disdetta, da inviare con lettera raccomandata, il socio rimane impegnato per l'anno solare in corso al momento del ricevimento della stessa da parte dell'Associazione, e per tutto l'anno solare successivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci che abbiano regolarmente effettuato il versamento dei contributi o non siano incorsi nei provvedimenti di cui al successivo art. 9.

L'esercizio delle facoltà dei diritti statutari può essere delegato dal legale rappresentante dell'azienda ad altra persona, mediante delega per iscritto.

Dal momento dell'accoglimento della domanda di adesione le aziende fanno parte dell'Unione di Categoria alla quale vengono assegnate, in base a quanto previsto dall'art. 14, e della rispettiva Unione Nazionale di Categoria aderente alla Confapi.

ARTICOLO 8 - I soci all'atto dell'iscrizione si obbligano:

- a) ad osservare tutte le clausole dei contratti di lavoro, degli accordi ed in genere ogni decisione che, nei limiti della facoltà concessa dal presente Statuto, gli organi sociali stipulassero e prendessero per conto dei soci stessi;
- b) ad attenersi con scrupolosa lealtà agli obblighi statutari;
- c) a corrispondere alle regolari scadenze l'eventuale quota di iscrizione ed i contributi che il Consiglio Generale fisserà, riconoscendo la facoltà dell'Associazione di ripetere dette somme ai soci morosi e inadempienti, con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro elettivo di Udine;
- d) di dare adesione formale al Codice Etico previsto dalla certificazione SA8000.

I soci delegano inoltre all'Associazione la rappresentanza per il conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 9 - Il socio può recedere dall'Associazione:

- a) per dimissioni, che devono essere rassegnate nei termini di cui all'art. 7;
- b) per cessazione pura e semplice dell'attività dell'impresa;
- c) per passaggio alla categoria artigiana o commerciale;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio Generale a seguito:
 - 1. del mancato versamento del contributo associativo;
 - 2. di grave inosservanza delle norme statutarie;
 - 3. di indegnità morale e condanne infamanti;
 - 4. di fatti ledenti lo spirito associativo e dello svolgimento di attività ed iniziative contrarie agli interessi dell'Associazione.

La cessione dell'azienda, sotto qualsiasi forma avvenga, non comporta la perdita della qualità di socio.

L'Associazione ha diritto di escludere le Associate per:

- a) mancato pagamento dei contributi;
- b) inosservanza delle disposizioni Statutarie e Regolamentari;
- c) fatti giuridicamente rilevanti che si pongono in grave conflitto con gli interessi dell'Associazione.

Sull'esclusione decide il Consiglio Generale con delibera motivata.

L'esclusione può essere proposta, con richiesta motivata, da qualunque organo sociale.

In caso di proposta di esclusione di un Associato, è data facoltà al Consiglio Generale di sospendere lo stesso da ogni attività sociale, sino alla deliberazione definitiva.

ARTICOLO 10 - Le dimissioni e l'esclusione danno diritto all'Associazione di ripetere i contributi, sino al termine dell'impegno associativo previsto dall'art. 7.

La cessazione dell'attività industriale fa cadere l'obbligo del versamento del contributo non maturato.

Il socio che perde tale sua qualità non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

SOCI ONORARI E PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO 11 - L'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale può nominare soci onorari tra le persone meritevoli di particolare stima, per aver compiuto atti di particolare rilievo in favore dell'Associazione o delle piccole industrie da essa rappresentate.

Dei diversi soci onorari viene redatto un apposito libro.

L'Assemblea generale può nominare - tra soci e non soci - un Presidente Onorario dell'Associazione il quale potrà, essere chiamato a presiedere l'Assemblea.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 12 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) le Unioni di Categoria;
- c) il Consiglio Generale;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) i Comitati provinciali;
- f) il Presidente;
- g) il Collegio Sindacale - Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Generale determinerà il rimborso per le spese sostenute nello svolgimento di incarichi ufficiali. Gli organi sociali durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 13 - L'Assemblea rappresenta tutti i soci. Le delibere prese in osservanza dello statuto e delle norme vigenti impegnano tutti i soci, ancorché dissenzienti od assenti.

Viene convocata dal Consiglio Generale, in via ordinaria una volta all'anno a mezzo di avviso spedito al domicilio di ogni socio non meno di dieci giorni prima della riunione, ed in via straordinaria, con avviso spedito almeno otto giorni prima, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale oppure quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, la sede e l'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza od impossibilità, da un Vicepresidente.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare per delega scritta i soci assenti, in numero non superiore a tre.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Delle delibere viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sui problemi di maggior importanza, riguardanti l'attività dell'Associazione e sulle direttive di carattere generale per l'attuazione degli scopi previsti dagli artt. 3 e 4 del presente Statuto;
- b) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione o sullo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto previsto al titolo VI;
- c) approvare il Bilancio Consuntivo dell'Associazione;
- d) eleggere i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso;
- e) deliberare su qualsiasi argomento sia sottoposto all'esame dell'Assemblea dal Consiglio Generale o dal Presidente.

LE UNIONI DI CATEGORIA

ARTICOLO 14 - Le aziende aderenti all'Associazione sono riunite in Categorie, comprendenti gruppi omogenei di aziende, la cui denominazione e composizione viene decisa dal Consiglio Generale.

Ciascuna Categoria, se necessario, può essere suddivisa in gruppi, per determinati rami omogenei di industrie.

Le aziende possono essere assegnate dal Consiglio Generale a più categorie o Gruppi, se esercitano diverse attività industriali.

Le aziende che non possono essere costituite in una specifica categoria vengono riunite in una categoria denominata "industrie varie".

Le Categorie possono aderire ad organizzazioni di settore, a carattere regionale o nazionale, purché i principi di questi non ostino con quelli generali dell'Associazione.

Tale adesione deve essere deliberata dall'Assemblea della Categoria. In base a quanto previsto dall'art. 7 le aziende iscritte all'Associazione fanno anche parte della corrispondente Unione Nazionale di Categoria, aderenti alla Confapi.

ARTICOLO 15 - Per regolare il proprio funzionamento - per quanto non previsto dal presente Statuto - le categorie possono adottare lo statuto previsto dalle Unioni Nazionali di Categoria aderenti alla Confapi.

Qualora non esista una corrispondente Unione Nazionale di Categoria, l'Assemblea dei soci aderenti potrà scegliere lo statuto dell'Unione Nazionale la cui attività produttiva sia più prossima a quella delle aziende aderenti.

Le cariche sociali, elette in base alle norme precedenti, hanno la durata di tre anni e vanno rinnovate, possibilmente, entro i primi tre mesi dell'anno.

Le cariche sono proporzionali al numero degli iscritti di ogni categoria, in modo tale però che non si scenda al di sotto del rapporto di un membro del Consiglio Direttivo ogni venti iscritti.

CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 16 - Il Consiglio Generale è composto dai membri del Consiglio Direttivo delle Unioni di Categoria, eletti in base alle norme previste all'art. 15. Il rapporto numerico di cui al precedente art. 15 può però essere ridotto a seguito di delibera del Consiglio Generale, in modo che possa essere eletto un membro del Consiglio Generale fino a cinquanta iscritti per ogni categoria.

Il Consiglio Generale può cooptare altri componenti fino ad un massimo di nove, scelti fra gli Associati di chiara notorietà e di particolare competenza.

Il Tesoriere è componente di diritto del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale ha i seguenti compiti:

- a) spiegare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statuari e per dare esecuzione alle direttive tracciate dall'assemblea;
- b) assistere le Categorie nello svolgimento dei loro compiti e coordinare la loro attività;
- c) amministrare il patrimonio sociale, approvare il Bilancio Preventivo e presentare quello Consuntivo all'approvazione dell'assemblea;
- d) eleggere il Presidente e un massimo di dieci membri della Giunta Esecutiva;

- e) provvedere all'assunzione del Direttore dell'Associazione;
- f) stabilire la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi;
- g) esaminare ogni altra questione proposta dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno sei volte all'anno e quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri; le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni membro ha diritto ad un voto e non è ammessa delega. In caso di parità di voti nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente. Della riunione è redatto su apposito registro il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è convocato con lettera spedita almeno tre giorni prima della data della riunione.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, della data della riunione e degli argomenti da trattare.

I Consiglieri che, senza addurre giustificati motivi, rimangono assenti dalle riunioni per tre volte in un anno, decadono automaticamente dalla carica.

GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 17 - La Giunta Esecutiva è costituita da: Presidente, Vice Presidenti, fino a dieci membri eletti dal Consiglio Generale, Presidente Gruppo Giovani e Presidenti dei Comitati provinciali.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) rendere esecutive le delibere del Consiglio Generale;
- b) coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- c) assumere il personale dipendente;
- d) esercitare in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio Generale; i provvedimenti presi in tal modo devono essere portati all'esame del Consiglio Generale nella prima riunione, per la ratifica;
- e) esaminare ogni altra questione proposta dal Presidente.

La Giunta Esecutiva viene convocata normalmente con avviso scritto, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno; è tuttavia ammessa anche la convocazione verbale. L'avviso scritto deve essere inviato almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un Vicepresidente.

COMITATI PROVINCIALI

ARTICOLO 18 – I Comitati provinciali si costituiscono in ogni provincia con almeno venti aziende aventi sede nella stessa. Le imprese nominano una Giunta provinciale composta da

un minimo di cinque a un massimo di nove membri che eleggono al loro interno il Presidente del Comitato provinciale. Giunta e Presidente durano in carica tre anni, sono tutti rieleggibili e vengono rinnovati entro i primi tre mesi dell'anno, in concomitanza con il rinnovo degli altri organi sociali.

ARTICOLO 19 – I Comitati provinciali sono costituiti dalle imprese associate di ogni provincia e su delega del Consiglio Generale promuovono l'associazionismo sul territorio provinciale, monitorano il sistema economico locale, raccogliendo le specifiche esigenze delle imprese da sottoporre alla Giunta provinciale e agli organi dell'Associazione.

PRESIDENTE

ARTICOLO 20 - Il Presidente dell'Associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la sua firma impegna l'Associazione. I beni immobili e mobili, le azioni, le quote o le partecipazioni, di cui all'art. 5 del presente statuto, saranno intestati all'Associazione, nella persona del Presidente pro tempore della stessa.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni che gli sono state affidate dal presente Statuto o dai competenti organi dell'Associazione e può convocare l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente nomina fino a sei Vice Presidenti, tenendo conto della territorialità, e il Tesoriere che diventa componente di diritto del Consiglio Generale.

Il Presidente può delegare l'esercizio di funzioni specifiche a singoli componenti la presidenza.

Qualora il Presidente sia temporaneamente assente od impedito, viene sostituito in tutte le sue funzioni da un Vicepresidente.

Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni ad altri membri della Giunta.

COLLEGIO SINDACALE COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 21 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea Generale. I membri supplenti sostituiscono in ordine di anzianità gli effettivi che, per qualsiasi motivo, cessino o siano decaduti dalla carica.

Il collegio vigila e controlla la gestione dell'Associazione e redige la relazione sul consuntivo annuale per l'Assemblea e si riunisce almeno ogni tre mesi.

Possono essere invitati, senza diritto di voto, a qualsiasi riunione in cui la loro presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Associazione.

I Sindaci fungono da Probiviri.

DIRETTORE

ARTICOLO 22 - La Direzione degli Uffici è affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio Generale.

Spetta al Direttore dare esecuzione, in conformità delle direttive del Presidente, a tutte le delibere legalmente prese dagli organi dell'Associazione e di assistere il Presidente dell'Associazione e tutti gli organi sociali nell'adempimento delle rispettive funzioni.

Interviene, in veste di Segretario, alle riunioni degli organi statutari. Tale compito può essere delegato ad altro funzionario dipendente dell'Associazione.

Il Direttore è responsabile del buon andamento degli Uffici e della disciplina del personale addetto; a tal fine può emanare un regolamento interno, che deve essere approvato dal Consiglio Generale.

Il Direttore provvede alla gestione dell'Associazione in relazione alle risultanze del Bilancio preventivo e, in ogni caso, secondo le direttive legalmente prese dai competenti organi sociali, prepara il conto preventivo e quello Consuntivo, da sottoporre al Consiglio Generale.

TITOLO IV **PATRIMONIO SOCIALE**

ARTICOLO 23 - I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dai contributi associativi ordinari e straordinari;
- b) da contributi versati da Enti o da singole persone;
- c) da eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) da qualunque altra evenienza attiva o lascito.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Annualmente sarà redatto ed approvato il rendiconto economico e finanziario dell'attività.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva, non possono essere distribuiti anche in modo indiretto.

Rientrano nel patrimonio sociale inoltre:

- a) i beni mobili ed immobili;
- b) le partecipazioni.

ARTICOLO 24 - Per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione le aziende associate sono tenute a versare un contributo associativo annuo nella misura e secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio Generale.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 25 - In casi particolari, la cui eccezionalità deve essere stabilita dall'Assemblea dietro proposta del Consiglio Generale, potrà essere richiesto il versamento di un contributo straordinario; le modalità di versamento saranno fissate dal Consiglio Generale.

TITOLO V

DISCIPLINA DERIVANTE DALL'APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI

ARTICOLO 26 - L'Associazione in relazione alla sua adesione a Confapi:

- a) è dotata di autonomia finanziaria, amministrativa ed organizzativa;
- b) si obbliga al versamento delle quote associative Confederali ordinarie e straordinarie nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea Confederale.

ARTICOLO 27 - L'Associazione in relazione alla sua adesione a Confapi:

- a) si obbliga ad indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione "aderente alla Confapi";
- b) si obbliga ad adempiere al dovere informativo previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Confederazione;
- c) riconosce alla Confederazione il diritto di esercitare i poteri di vigilanza informativa, previsti dallo Statuto confederale;
- d) si obbliga a comunicare alla Confederazione entro trenta giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche associative nonché le modifiche statutarie;
- e) si obbliga a comunicare alla Confederazione entro il 31 marzo di ogni anno il numero e l'anagrafica delle aziende associate e il numero dei relativi addetti, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione;
- f) si obbliga a fornire alla Confederazione, entro trenta giorni dalla presentazione alla Presidenza della Giunta Regionale, copia della dichiarazione presentata ai sensi della Legge n. 580/93 per il rinnovo del Consiglio della locale Camera di Commercio;

ARTICOLO 28 - L'Associazione riconosce al Collegio dei Probiviri della Confederazione le funzioni di interpretazione dello Statuto confederale e di giurisdizione interna.

ARTICOLO 29 - Gli Associati che rappresentano almeno un decimo degli aventi diritto al voto in Assemblea possono richiedere un intervento da parte della Confederazione nel caso:

1. di violazione da parte degli Organi dell'Associazione di norme di legge o dello statuto;
2. in cui siano posti in essere da parte degli Organi dell'Associazione atti, comportamenti od omissioni gravemente lesivi dei diritti degli Associati ovvero lesivi dell'Associazione o della Confederazione.

Nel caso in cui, a seguito della richiesta di intervento la Confederazione nomini un ispettore, gli Organi dell'Associazione sono tenuti a fornire, senza indugio e comunque entro 15 giorni, tutte le informazioni ed i documenti che lo stesso riterrà più opportuno richiedere nonché a permettere l'accesso alla sede dell'Associazione.

Al termine dell'ispezione che comunque non può avere durata superiore a 30 giorni, rinnovabili per non più di una volta, l'ispettore alternativamente relazionerà il Consiglio Generale o convocherà l'Assemblea ponendo all'o.d.g.:

1. la revoca dell'organo direttivo e di quello di controllo con la contestuale nomina dei nuovi organi; ovvero
2. la nomina di un Commissario Straordinario; ovvero
3. la liquidazione dell'Associazione ai sensi del presente Statuto.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI**

ARTICOLO 30 - Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, qualora si riferiscano al presente articolo ed agli scopi generali dell'Associazione come elencati all'art. 3; negli altri casi è sufficiente la maggioranza dei soci presenti, anche per delega.

ARTICOLO 31 - L'Associazione può recedere da Confapi con la deliberazione favorevole di tre quarti dei soci presenti, anche per delega, in Assemblea.

Le operazioni di scioglimento, conferimento, fusione con altre Organizzazioni, scissione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di tre quarti dei soci presenti anche per delega.

Nell'ipotesi di scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell'Associazione, il suo patrimonio non potrà essere distratto dall'originaria destinazione a favore della piccola e media industria e non potrà essere, comunque, ripartito tra i soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione verranno nominati uno o più liquidatori, i cui poteri e responsabilità saranno fissati dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 32 - Ai sensi dell'art. 808 c.p.c. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione e le Associate, o tra le Associate, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 809 c.p.c.

Il termine di decadenza dell'azione per il ricorso al Collegio contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione è di sessanta giorni dalla loro adozione.

Le spese dell'arbitrato saranno anticipate da chi adisce il collegio; il lodo del Collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.

ARTICOLO 33 - Quanto non previsto dal presente Statuto viene regolato dal Codice Civile, capo III.

NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 34 - E' conferito mandato al Consiglio Generale di adeguare la denominazione e i segni distintivi, a seguito di variazione della denominazione e dei segni distintivi confederali.